



Numero: 04.....

Consiglio Regionale del Molise  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Campobasso, 06/02/17

Oggetto: Definizione GU14 prot. 1948/COM/15/ del 21/07/2015 /  
/H3g s.p.a.

L'Istruttore  
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio  
Angela Aufiero

Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato

*Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell'impegno di cui al presente atto, attesa l'esatta imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare e la correttezza sostanziale della spesa proposta.*

Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo	Data	Note

Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Il Direttore del Servizio

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL CO.RE.COM ed agli organi  
collettivi di garanzia.**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.° 481 recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.° 249, recante *"Istituzione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.° 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n.° 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"*, di seguito *"Regolamento"*;

VISTA la delibera n.° 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*;

VISTI gli atti del procedimento, i modelli GU14 prot.n. 1948/COM/15/ del 21/07/2015  
/H3g s.p.a. la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e le  
risultanze emerse all'udienza del 27 luglio 2015;

Vista la relazione istruttoria prot. n. 6067 del 22/09/2015.

Considerato che la richiesta di rimborso della fattura per la perizia tecnica commissionata e la richiesta di corresponsione di una somma di denaro per l'attività svolta dal ricorrente sono inammissibili in quanto non di competenza di questa Amministrazione

**DETERMINA**

per quanto espresso in narrativa e nella relazione istruttoria prot. n. 6067 del 22/09/2015, che qui si intende integralmente riportata di:  
dichiarare l'istanza GU14 1948/COM/15 del 21/07/2015 infondata ed inammissibile.

E' in facoltà del ricorrente avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento;

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento "il provvedimento di definizione della controversia, costituisce un ordine dell'Autorità", come disposto dall'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web sia dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sia del Co.Re.Com. Molise assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.


Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:

N.	Oggetto:
1	Documento istruttorio dott. Lucio Dalla Torre

Il Direttore del Servizio

Avv. Angela Aufiero



---



Consiglio Regionale  
del Molise

corecom  
MOLISE



Autorità per le Garanzie  
nelle Comunicazioni

Prot. n°

Campobasso, li

**Regione Molise**

Consiglio Regionale

Prot. 0006067/15 Del 22/09/2015  
Arrivo - Consiglio - A MANO



Al Signor  
Segretario del  
Consiglio Regionale  
Dott. Vincenzo TOMA

S E D E

Oggetto: Procedura di definizione - relazione Pratica n°73/2015

**Premesso**

In data 21.07.2015 è stata presentata dall'utente ..... una istanza di definizione mediante formulario GU14 acquisita la protocollo del CO.RE.COM. in pari data al n°1948/COM/15, avverso la compagnia telefonica H3G S.p.A. s.p.a. relativa all'utenza telefonica ..... codice cliente 8107063 .

L'utente contesta alle società H3G S.p.A. il cattivo funzionamento del display del telefonino abbinato al piano tariffario "formula Top 400+Cellulare al quale aveva aderito.

Preliminarmente si osserva che l'utente aveva presentato il modello UG a seguito del quale si è tenuta in data 11.06.2015 l'udienza di conciliazione conclusasi con verbale negativo.

L'istante chiede il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione del display per un importo di Euro 140,00; Euro 10,00 per ogni giorno in cui il telefono è stato fermo in assistenza (20 giorni); il rimborso delle spese di perizia sul telefonino eseguito dal tecnico abilitato pari ad Euro 500,00 oltre IVA e cassa ingegneri; oltre ad Euro 500,00 a titolo di rimborso spese forfettarie per le attività poste in essere in merito alla contestazione in questione.

Con nota 1972/COM/15 del 22/07/2015 alle parti è stata data comunicazione circa l'inizio del procedimento e contestualmente sono stati fissati i termini per la presentazione delle memorie e delle relative controdeduzioni nonché la data di convocazione delle parti.

Il giorno 14.09.2015, come disposto, si è tenuta l'udienza conclusasi con verbale negativo stante l'assenza del ricorrente. E' da evidenziare che la mancata presenza del ricorrente ai sensi dell'art. 17 del "regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS", non può essere inteso come rinuncia all'istanza, e pertanto la controversia viene definita alla luce di quanto risulta dalla documentazione che le parti hanno nei termini rimesso.

Relativamente alle memorie, si osserva che la compagnia telefonica H3G S.p.A ha rimesso mediante PEC del 3 settembre 2015 ore 12:59, acquisite al protocollo CO.RE.COM. al n°2246/COM/15 del 04/09/2015, delle memorie difensive; il ricorrente oltre alla documentazione rimessa in sede di ricorso non ha presentato memorie e tantomeno ha contro dedotto a quelle presentata dalla compagnia telefonica.

Si osserva che il termine ultimo fissato nella soprarichiamata lettera di convocazione delle parti per la presentazione delle memorie era il 4 settembre 2015, pertanto le stesse possono essere acquisite agli atti del procedimento e valutate nel suo contesto.

Osservando la documentazione prodotta dal ricorrente si legge che la perizia riguardante il telefonino è stata redatta dall'Ing. Cinzia Stefanone via De Nicolai, 2/B 86039, Termoli n° iscrizione 1383 Sez A., la quale al punto 2 della perizia secondo capoverso afferma di aver ricevuto il cellulare e di averlo esaminato, e solo in un secondo momento il ricorrente lo ha inviato ad un centro assistenza Samsung.

Le condizioni generali riguardanti l'assistenza in garanzia di cellulari offerti dalla compagnia Tre s.p.a prevedono espressamente: Ti ricordiamo che non sono inclusi nella garanzia i guasti provocati dall'uso anomalo, doloso od improprio del cellulare, dall'utilizzo di accessori non approvati dalla casa produttrice del terminale, da manomissioni o riparazioni eseguite da personale o da centri assistenza tecnica non espressamente autorizzati dalla casa produttrice.

E' notorio che la garanzia posta sui prodotti elettrici, decade nel momento in cui il cliente si rivolge a centri di assistenza tecnica non autorizzati, nella fattispecie il ricorrente non solo non si è rivolto ad un altro centro tecnico autorizzato, ma non si è rivolto neanche ad un centro tecnico qualsiasi, ricorrendo invece ad un ingegnere, con specializzazione non appropriata alla fattispecie, come si evince dalla scheda all'anagrafico dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Campobasso:

Luogo e data di nascita: L'Aquila 1F  
Codice Fiscale: :  
Numero iscrizione: 1383 A  
Residenza/Domicilio: Termoli  
CAP: 86039  
Indirizzo Abitazione: !  
Laurea: L'Aquila 2005  
Abilitazione: L'Aquila 2006  
Specializzazione: Edile Architettura  
Ordine e data 1° iscrizione: 03  
Data iscrizione a CB: 3  
Settori: A-B-C

Senza entrare più di tanto nelle anomalie presenti nella perizia, che "fortunatamente" non è stata resa con la formula del giuramento, soprattutto lì dove in data 30.03.2015 il perito attesta al punto 3 che un centro Samsung ha provveduto a sostituire il Display e che lo stesso dopo tale procedura ha funzionato correttamente, quando invece dal documento contabile prodotto dallo stesso ricorrente (fattura della SIM-ONE sas n°46 del 03/04/2015) risulta che il telefono è stato portato in assistenza solo il 3 aprile 2015 e restituito nella medesima data vale a dire ben tre giorni dopo la data della perizia (circostanza confermata telefonicamente da sottoscritto dai titolari del centro assistenza contattati in data 22 settembre 2015 alle ore 10:45)

E' evidente quindi che la perizia datata 30 marzo 2015 non può essere veritiera, se non nella parte in cui si rileva che l'apparecchio telefonico è stato oggetto di manomissione da parte di persona non autorizzata ai sensi delle condizioni generali di garanzia; non si comprende come il ricorrente non si sia rivolto direttamente ad un altro al centro tecnico Samsung, il quale avrebbe potuto certificare il danno e quindi pretendere poi il giusto indennizzo.

Alla luce di quanto sopra, è evidente che l'istanza non può essere accolta, per colpa del ricorrente il quale ha fatto manomettere il cellulare, anche se al fine di ottenere una perizia comunque di parte, omettendo quindi di rivolgersi come da condizione contrattuale ad un altro centro tecnico autorizzato della Samsung.

Si trasmette l'intero carteggio per il seguito di competenza.

Il funzionario

Dott. Lucio Dalla Torre



1.11.2011  
L. SEGRETARIO GENERALE

